COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE . . . . . .

Proposte di legge (*Discussione e rinvio delle proposte nn. 26 e 276; discussione e approvazione della proposta n. 1505*):

VEDOVATO: Modifica dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle Isole italiane dell'Egeo. (26);

DE VITA ed altri: Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo. (276);

QUINTIERI ed altri: Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente la disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo (*Urgenza*). (1505). 896

PRESIDENTE 896, 897, 898, 899

BERRY, *Relatore* 896, 898, 899

NANNUZZI 897, 898

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 899

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni. (3973). 899

PRESIDENTE 899, 890, 891

PAG.

BOZZI, *Relatore* 899, 890

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* 891

NANNUZZI 891

COSSIGA 891

TOZZI CONDIVI. 891

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

SANTI: Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza. (1585) 902

PRESIDENTE 902, 903, 904, 905 907, 908, 909, 910

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* 903 904, 909

JACOMETTI 903, 906, 908, 909

NANNUZZI . . . 903, 905, 907, 908, 909, 910

COSSIGA, *Relatore.* 904, 905, 906 907, 908, 909

BERRY 906, 907, 908

Votazione segreta:

PRESIDENTE 900

La seduta comincia alle 9,45.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa dell'onorevole Bozzi, relatore sul disegno di legge n. 3973 che figura al primo punto dell'ordine del giorno, propongo un'inversione, nel senso di discutere subito le proposte di legge nn. 26, 276 e 1505 che seguono nell'ordine.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato: Modifica dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle Isole italiane dell'Egeo (26); De Vita ed altri: Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo (276); Quintieri ed altri: Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente la disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo (Urgenza) (1505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa del Deputato Vedovato: « Modifica dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, numero 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo » (26); d'iniziativa dei deputati De Vita, Pacciardi, Macrelli, La Malfa, Camangi: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (276) e, d'iniziativa dei deputati Quintieri, Villa Ruggero, Guerrieri Filippo, Nucci, Romano Bartolomeo, Ceravolo Mario: « Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente la disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipedenti non di ruolo » (1505).

Com'è noto, sulle proposte di legge nn. 26 e 276 vi è il parere contrario della V Commissione (Bilancio), mentre sulla proposta di legge n. 1505 hanno espresso parere favorevole la V (Bilancio) e la XIII Commissione (Lavoro).

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che quando esaminammo le suddette proposte in sede referente, rimanemmo d'accordo nel senso che queste tre proposte di legge le avremmo esaminate congiuntamente, allo scopo di arrivare eventualmente alla formulazione di un testo unitario, della cui redazione si era fatto carico il Relatore, onorevole Berry, al quale do senz'altro la parola perché riferisca alla Commissione. Comunico fin d'ora che il Relatore, ha presentato il seguente nuovo testo, che ritiene possa considerarsi testo unificato delle proposte di legge De Vita e Quintieri e che consiste nel seguente articolo unico:

« A favore degli ex-dipendenti della disciolte organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, è ammesso a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio presso gli Enti di provenienza.

Per il riscatto di detto periodo valgono le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in quanto applicabili ».

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vengono al nostro esame tre proposte di legge, e precisamente quella di iniziativa del collega onorevole Vedovato, n. 26, quella d'iniziativa dei colleghi onorevoli De Vita ed altri, n. 276 e, quella di iniziativa dei colleghi onorevoli Quintieri ed altri, n. 1505. Ora, da un primo sommario esame era sembrato che le tre proposte di legge potessero essere discusse congiuntamente in quanto concernenti una medesima legge che si intende modificare, e cioè la legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa ai dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943. In effetti, però, a seguito di un più approfondito esame, il relatore ha potuto accertare che la proposta di legge n. 26, in realtà, non è assimilabile alle altre due. La proposta di legge del collega onorevole Vedovato, infatti, si propone una altra finalità che è quella di far corrispondere, al personale che era alle dipendenze del cessato Governo dello Isole italiane dell'Egeo, il quale abbia avuto un periodo di intervallo fra la cessazione dal servizio alle dipendenze del citato governo e l'immissione nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, le competenze relative a detto periodo di tempo intercorso tra la data dell'11 maggio 1945, epoca, appunto, di cessazione dal servizio prestato alle dipendenze del predetto governo, e la data di assunzione nel nuovo impiego. E, ciò, mediante opportuna modifica all'articolo 4 del-

la citata legge 28 dicembre 1958, n. 1079, il quale, invece, dispone che questo lasso di tempo intercorrente fra la cessazione dal servizio alle dipendenze del Governo delle isole italiane dell'Egeo e la riammissione in servizio presso le Amministrazioni dello Stato nel territorio metropolitano, sia considerato valido a tutti gli effetti, esclusa, però, la corresponsione delle relative competenze.

Il collega onorevole Vedovato, praticamente, propone che invece della formula: « esclusa la corresponsione delle competenze relative » di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, venga usata la formula: « ivi compresa la corresponsione delle competenze relative ». Credo che noi siamo esonerati dall'onere di esaminare la proposta, in questa seduta, perché la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario. Comunque, sul merito della questione, io mi esprimo in senso contrario, perché a distanza di tanto tempo non sembra che sia possibile disporre il pagamento di competenze arretrate per periodi durante i quali non è stato prestato servizio per motivi di forza maggiore e, d'altra parte, l'approvazione di una norma consimile creerebbe ulteriori disparità di trattamento fra il personale che è stato alle dipendenze del cessato governo delle isole italiane dell'Egeo e il personale che è stato alle dipendenze di altre amministrazioni e in altre situazioni consimili. Questa differenziazione di trattamento che si determinerebbe è tanto più rilevabile dalla nostra Commissione, in quanto sono al nostro esame le altre due proposte a cui abbiamo fatto cenno in precedenza e che concernono situazioni presso a poco simili relative al personale dipendente dalle disciolte organizzazioni sindacali corporative. Le proposte di legge De Vita e Quintieri tendono ad estendere a questo personale le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, alla quale si richiama il collega Vedovato con la proposta di legge che stiamo esaminando, cioè il riconoscimento del periodo intercorso fra la cessazione del servizio e la riassunzione agli effetti del trattamento di quiescenza e non agli effetti della corresponsione delle relative competenze. Il Relatore ritiene che anche queste due proposte nella loro formulazione attuale non possano essere accettate per motivi che sono facilmente intuibili, data la loro formulazione.

È noto che tra le norme di carattere generale concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, vi è quella relativa alla possibilità di ricongiungimento di periodi di servizio prestato presso le diverse amministrazioni. In ipotesi, il periodo di servizio presso un'amministrazione dello Stato può essere ricostituito a tutti gli effetti nel caso in cui il servizio venga ripreso presso altre amministrazioni statali. Il periodo di servizio prestato presso enti locali può essere considerato utile nel caso in cui il servizio venga ripreso – dopo un lasso di tempo di sospensione del servizio per cause di forza maggiore – presso un altro ente locale. Ma sembra che non sia possibile, secondo le norme vigenti, un ricongiungimento del periodo di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche in genere e presso l'Amministrazione dello Stato.

Le proposte di legge De Vita e Quintieri tendono ad innovare la disciplina vigente e credo che abbiano una giustificazione sul piano equitativo, perché si propongono di far sì che questa sospensione di servizio prestato presso enti e organi che il Consiglio di Stato ha ritenuto debbano considerarsi come enti pubblici, possa essere ritenuta utile agli effetti del trattamento previdenziale. Credo anzi che le proposte di legge in discussione, di iniziativa dei colleghi De Vita e Quintieri si conformino all'orientamento nuovo che si va determinando negli ambienti della Commissione di studio ministeriale per i problemi della riforma della pubblica Amministrazione che tende a facilitare ai dipendenti pubblici e ai dipendenti privati la possibilità di ricongiungere vari periodi di servizio prestato presso diverse amministrazioni, affinché il trattamento pensionistico sia più adeguato in relazione al lavoro complessivamente prestato.

Pur dichiarandomi contrario alle proposte di legge De Vita e Quintieri nella loro formulazione attuale, io desidero proporre alla Commissione di approvare il testo dell'emendamento sostitutivo di entrambe le proposte di cui il Presidente ha già dato lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Io comprendo le perplessità del collega Berry e le approvo, ma mi sorge il dubbio se sia possibile, da parte nostra, unificare tutti questi testi in una diversa nuova formulazione. D'altra parte ci troviamo in questa situazione: abbiamo chiesto il passaggio in sede legislativa di tutte queste proposte di legge e ci troviamo nella situazione di dover, verosimilmente, respingere due di questi progetti di legge.

PRESIDENTE. Io penso che possiamo procedere all'abbinamento di due di queste

proposte, rinviando la discussione della proposta di legge dell'onorevole Vedovato.

La proposta di legge Vedovato resterà all'ordine del giorno, perché non possiamo assorbirla e non se ne propone, d'altra parte, che il rinvio della discussione.

NANNUZZI. Se ho ben capito, la proposta di legge De Vita e la proposta di legge Quintieri verrebbero unificate?

PRESIDENTE, La proposta di legge De Vita e la proposta di legge Quintieri sarebbero unificate in un unico testo, proposto dal Relatore, e del quale ho dato lettura prima di dare la parola al Relatore stesso.

NANNUZZI. Ritengo che la proposta di legge De Vita non si può unificare con la proposta di legge Quintieri, perché tratta materia diversa da quella cui si riferisce questa seconda proposta di legge.

Stabilisce l'articolo unico della proposta di legge De Vita: « Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese a tutto il personale non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67 ». Mentre la proposta di legge Quintieri dice una cosa diversa e cioé: « Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e della legge 26 febbraio 1957, n. 37, si applicano anche agli ex dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, assunti o riassunti, in ruolo o non di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato ».

Quella pone un limite: fino alla data della entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67; in quest'altra, nessun limite viene posto.

Invece la proposta del collega Berry è di riconoscere l'anzianità di servizio portato, ai fini del trattamento di quiescenza, fino alla entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

Quindi, è un limite diverso. Nel senso, cioè, che il Relatore ci propone il riconoscimento del riscatto agli effetti della quiescenza, del periodo che va fino alla entrata in vigore di quella legge; gli altri testi, invece, propongono di superare questo termine. Si tratta proprio di una modifica sostanziale!

Ora, non è ch'io sia contrario all'articolo unico nella formulazione proposta dal collega onorevole Berry. Ma, mi sembra sia una cosa diversa, da quella proposta dal deputato De Vita e dagli altri proponenti con il progetto di legge n. 276.

PRESIDENTE. Se il problema fosse soltanto di abbinamento o meno, si risolverebbe facilmente rinviando anche la proposta di legge De Vita, così come si fa per la proposta di legge Vedovato, in modo che noi delibereremmo solo per la materia oggetto della proposta di legge Quintieri.

BERRY, *Relatore*. Comprendo le difficoltà prospettate dall'onorevole Nannuzzi. Ritengo però dipendano soltanto dalla diversa formulazione delle proposte di legge in esame. Quella De Vita concerne il personale « riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ». L'altra, la proposta Quintieri, non cita esplicitamente quest'ultima legge perè il destinatario è lo stesso, cioè il personale assunto o riassunto, in ruolo o non di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato.

Va rilevato che, ormai, tutti i destinatari sono stati riammessi in servizio nel periodo tra l'emanazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e della legge successiva 26 febbraio 1952, n. 67.

La formulazione che io propongo infatti è tale per cui non si fissano limiti; perché, essi si riferiscono ad un'ipotesi del tutto astratta.

Riterrei – ripeto – che le due proposte possano essere abbinate. Ma, di fronte alle difficoltà sollevate dal collega onorevole Nannuzzi e non volendo eventualmente pregiudicare la posizione dei destinatari della proposta di legge De Vita, che potrebbero in altro momento e sede ottenere una soluzione diversa del loro problema, mi limiterei a proporre di proseguire la discussione della sola proposta Quintieri, la cui formulazione originaria deve, a mio avviso, essere sostituita da quella da me proposta e che è stata letta dal Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, il Relatore, se ho ben capito, propone di sostituire il testo dell'originaria proposta di legge Quintieri con il nuovo testo dell'articolo unico da lui proposto e di rinviare a data da destinarsi il seguito della discussione delle proposte di legge Vedovato e De Vita e altri.

NANNUZZI. L'articolo unico che ci viene proposto, ove approvato, si applica anche al personale indicato nella proposta di legge De Vita? Voglio dire, non è che quest'ultimo viene ad averne un danno?!

PRESIDENTE. Naturalmente! Solo che la diversa disposizione in essa prevista potrà

essere, eventualmente, esaminata a suo tempo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il Governo dichiara che, mentre sarebbe contrario all'accoglimento della proposta di legge Vedovato, in quanto si tratta con essa di coprire, ai fini del trattamento economico, il periodo intercorrente dal momento in cui questo personale ha cessato le sue funzioni quale dipendente dell'Amministrazione del Governo delle Isole italiane dell'Egeo al momento in cui esso è stato assunto in altre Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda, invece, le proposte di legge De Vita e altri e Quintieri e altri, non è contrario, sempre che si tratti del riconoscimento del periodo di effettivo servizio prestato nelle precedenti funzioni sia presso Enti pubblici che presso organizzazioni sindacali.

Anch'io ho il dubbio che ci possa essere qualche differenza tra la proposta De Vita e la proposta Quintieri, per cui, mentre sono perfettamente d'accordo di accogliere senz'altro l'articolo unico proposto dal Relatore per quanto riguarda la proposta di legge Quintieri, ritengo che sarebbe bene rinviare l'esame, che faremo insieme, delle proposte di legge De Vita e Vedovato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge De Vita e Vedovato è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo unico formulato dal Relatore onorevole Berry, sostitutivo della proposta di legge Quintieri, e di cui ho già dato lettura, verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

BERRY, *Relatore.* D'accordo signor Presidente per quanto riguarda il testo del provvedimento. C'è però il problema del titolo della proposta di legge; io propongo che sia sostituito con il seguente: « Provvedimenti a favore degli ex-dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Relatore diretto a sostituire il titolo della proposta di legge con quello di cui il Relatore stesso ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni e integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (3973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dai danni ».

L'esame di questo disegno di legge era stato sospeso, su richiesta dell'onorevole Relatore, a seguito della presentazione di un emendamento aggiuntivo, da parte del Governo, all'articolo 8, di cui, per altro, avevamo approvato il primo comma, cioè il testo originario dello stesso articolo, salvo un emendamento sostitutivo, e cioè, nella seguente formulazione: « Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Chiedo all'onorevole Bozzi di voler riferire in merito all'emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo nella precedente seduta.

BOZZI, *Relatore.* Si ricorderà che la formulazione dell'emendamento aveva destato perplessità, nella precedente seduta. Avendo preso contatti col Governo, posso comunicare che si è raggiunto un accordo su questa formula dell'emendamento aggiuntivo dei comma seguenti all'articolo 8:

« L'Amministrazione, a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna, passata in giudicato, ma non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del Procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non è definita la procedura prevista dal presente comma.

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di somme già introitate dall'erario ».

Questo testo però, così come formulato, non mi sembra che possa considerarsi veramente tale da esaurire la, disciplina di tutte

le fattispecie. Bisogna infatti sempre ammettere, per aderire ad un principio di carattere generale, la possibilità di un'azione dell'interessato, diretta ad ottenere quanto l'Amministrazione non concede spontaneamente.

Il Presidente, a questo proposito, mi fa pervenire, a titolo di suggerimento, questo ulteriore emendamento aggiuntivo: « Resta sempre salva, in caso di provvedimento negativo, la facoltà dell'interessato di promuovere, all'atto della esecuzione, procedura in sede competente secondo le norme vigenti, avverso la sentenza ».

Io avevo espresso lo stesso concetto nel seguente emendamento: « Nel caso in cui l'Amministrazione non rinuncia al proprio credito, l'interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla legge 13 agosto 1933, n. 1038 ». Si tratta di scegliere.

PRESIDENTE. La formula che è stata letta ora dall'onorevole Relatore è nata dal fatto che in un primo momento, ci si orientava sul mero richiamo all'articolo 25 del regolamento della Corte dei conti e che è stato ricordato dall'onorevole Bozzi. Senonché, giustamente, è stato fatto presente che l'ipotesi è duplice: c'è il caso di chi è stato condannato dalla Corte dei conti in un giudizio di responsabilità e c'è il caso del militare di leva che, viceversa, è stato condannato dall'Autorità giudiziaria ordinaria in sede di rivalsa verso l'Amministrazione. Quindi, non è possibile risolvere la questione col solo richiamo all'articolo 25 del regolamento della Corte dei conti, perché appunto quest'ultimo si riferisce alle sole decisioni della Corte.

Si è quindi ritenuto fosse più opportuna una formula generica, come « in sede competente », « secondo le norme vigenti », proprio per contemplare le due ipotesi senza escluderne nessuna. Ed è per questo che si fa riferimento, nella formula che suggerivo al Relatore, alla « sentenza » emanata, evidentemente, dal giudice ordinario ed alla decisione della Corte dei conti, secondo una terminologia scientificamente impropria, ma usata anche dal legislatore.

BOZZI, *Relatore*. Noi, però, non innoviamo il sistema attuale chiamando il giudice ad interpretare la sua sentenza? Perché il giudice ordinario come fa ad interpretare la propria sentenza...?!

PRESIDENTE. Data l'espressione « secondo le norme vigenti », la disposizione non è innovativa.

BOZZI, *Relatore*. L'ipotesi che va regolata è quella del caso in cui non sia intervenuta una decisione della Corte dei conti; questa è la fattispecie che dobbiamo ancora regolare.

PRESIDENTE. Distinguiamo le sue ipotesi: innanzitutto, quella del militare di carriera ad esempio, che ha subìto un giudizio di responsabilità, e, per questa ipotesi soccorre la norma dell'articolo 25 del Regolamento della Corte dei conti. Viceversa, per l'ipotesi di quel militare di leva contro cui si eleva azione di rivalsa due, tre o dieci anni dopo l'assolvimento del servizio militare e che se non accetta, se contesta il fondamento di detta azione è chiamato a risponderne innanzi al giudice ordinario.

Perché, non sussiste la competenza della Corte dei conti e quindi è il Tribunale, di Roma o di Palermo, che lo dichiarerà responsabile. Se questo ex militare segue la procedura prevista dal comma aggiuntivo proposto e non ottiene la rinuncia alla riscossione del credito perché il Procuratore generale della Corte dei conti ritiene che ricorra l'ipotesi di responsabilità per dolo o per colpa grave, non si potrebbe ulteriormente agire come è invece possibile per il militare di carriera, stante l'articolo 25 del Regolamento della Corte dei conti perché, infatti, credo non si possa in nessun modo invocare la competenza della Corte dei conti in sede di decisione.

BOZZI, *Relatore*. È chiara la sua impostazione, signor Presidente. Per risolvere la questione credo si debba e si possa aggiungere al comma aggiuntivo da me proposto che segue quello che inizia con le parole: « L'Amministrazione, a favore... ecc. » un'espressione tale da far sì che venga regolata anche l'ipotesi di cui ci stiamo occupando. Propongo, perciò come terzo comma dell'artiolo 8 il seguente emendamento:

« Nel caso in cui l'Amministrazione non rinunci al proprio credito, l'interessato entro 30 giorni dal primo atto di esecuzione posto in essere nei suoi confronti, può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; se si tratta di decisione di condanna pronunziata da giudice diverso dalla Corte dei conti, l'interpretazione della sentenza, al fine di stabilire se sussistono dolo o colpa grave, spetta al giudice di merito che emise la sentenza di condanna ».

Detto comma seguirebbe il seguente secondo comma di cui il Presidente ha dato già lettura:

« L'Amministrazione, a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna passata in giudicato, ma

non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del Procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti, trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non è definita la procedura prevista dal presente comma ».

Precederebbe, a sua volta il seguente quarto comma:

« Non si fa luogo in ogni caso a rimborso di somme già introitate dall'erario ».

PRESIDENTE D'accordo. Mi sembra una formulazione adeguata delle norme che si vogliono dettare.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il Governo è favorevole alla formulazione degli emendamenti proposta testé dal Relatore e dichiara di ritirare gli emendamenti proposti nella precedente seduta il cui contenuto è più adeguatamente espresso da quelli proposti dall'onorevole Relatore.

NANNUZZI. Prima che s'addivenga all'approvazione di quest'ultimo articolo del provvedimento, vorrei fare una breve dichiarazione sul medesimo visto nel suo complesso.

Comprendo come questo progetto di legge tenda a migliorare la situazione attuale e, quindi, a favorire i destinatari. Ho apprezzato anche gli sforzi fatti dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Relatore, intesi a renderlo ancor più aderente alla realtà di quelle che sono le esigenze nuove. Debbo però dichiarare che, malgrado questi sforzi, nonostante gli intendimenti di questo disegno di legge, io personalmente mi trovo nella condizione di non poter dare voto favorevole, in quanto ritengo che, se per il caso di dolo si potrebbe anche giungere alla conclusione che si debba risarcire il danno, tuttavia, accettare la estensione di questo principio al caso della cosidetta « colpa grave », nei confronti di chi si trovi nell'esercizio del proprio lavoro e al quale capiti un incidente di questo genere, diventa difficile!

La cosa, del resto, dovrebbe allora valere anche per chi lavori in un'officina, ad esempio. Queste osservazioni mi vengono spontanee pensando alla situazione dei militari in servizio di leva, per i quali non è a dire che siano dei volontari, ma sono obbligatoriamente chiamati, invece, ad espletare quel determinato servizio e non possono rifiutarvisi. E, sembra a me che il principio per cui chi si trovi alle dipendenze dello Stato e venga adibito alla guida di automezzi deve rispondere degli eventuali danni causati, mentre chi viene adibito al lavoro in officina non vi è tenuto, dia luogo a una disparità di trattamento che non può esere accettata. E, ciò, soprattutto per quanto riguarda i militari di leva.

Per queste ragioni, pur riconoscendo i buoni intendimenti del disegno di legge e, come dicevo, gli sforzi dell'onorevole Presidente e dell'onorevole Relatore, intesi a migliorarlo ulteriormente, devo dichiarare che mi vedo costretto a votare contro la sua approvazione!

PRESIDENTE. Apprezzo le considerazioni addotte e però mi permetta, onorevole Nannuzzi, far presente che ove noi si giungesse ad eliminare ogni responsabilità anche per i casi di colpa grave, ne nascerebbe un inconveniente piuttosto notevole. Perché, infatti, si prenda il caso, ad esempio, del militare di leva che abbia in consegna un automezzo, il quale militare, al momento di partire, dimentichi di effettuare i necessari controlli e parta, poniamo, senz'acqua nel radiatore! È facile capire che tutto và all'aria. In questo modo possiamo essere sicuri che nel giro di una settimana tutti gli automezzi militari sarebbero in condizioni inservibili.

NANNUZZI. C'è la coscienza del singolo!

COSSIGA. È proprio perché la coscienza del singolo non è sufficiente là dove dovrebbe esserlo, che interviene la legge!

TOZZI CONDIVI. Mentre dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, esprimo la mia preoccupazione in ordine al fatto che mentre si procede alla approvazione del disegno di legge che è appunto diretto a modificare le norme regolanti la responsabilità dei dipendenti dello Stato, si continuino le procedure per l'accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni, in base alle norme vigenti che riteniamo non conformi a giustizia, una volta che ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge in esame. Propongo perciò che la Commissione faccia voti affinché tutte le procedure siano sospese in attesa che il disegno di legge abbia compiuto il suo corso.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* A nome del Governo, posso assicurare che saranno impartite dal Governo stesso disposizioni agli uffici competenti nel senso auspicato dall'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo allora in votazione gli emen-

damenti proposti all'articolo 8 del disegno di legge.

Pongo, innanzitutto, in votazione il seguente comma aggiuntivo, proposto per quanto attiene alla formulazione dell'onorevole Relatore, ed accolto dal Governo, e che, ove approvato, diventa il secondo comma dell'articolo 8:

« L'Amministrazione a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna passata in giudicato, ma non ancora completamente eseguita, provvede d'ufficio, su conforme avviso del Procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non sia definita la procedura prevista dal presente comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo che, se approvato, diverrà terzo comma dell'articolo 8; esso è del seguente tenore:

« Nel caso in cui l'Amministrazione non rinunci al proprio credito, l'interessato, entro 30 giorni dal primo atto di esecuzione posto in essere nei suoi confronti, può ricorrere nelle forme e nei modi previsti all'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; se si tratta di decisione di condanna pronunciata da giudice diverso dalla Corte dei conti, l'interpretazione della sentenza, al fine di stabilire se sussista dolo o colpa grave, spetta al giudice di merito che emise la sentenza di condanna ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento diretto ad aggiungere il seguente comma che, se approvato, diverrà quarto ed ultimo dell'articolo 8:

« Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di somme già introitate ».

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Amministrazione, a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna passata in giudicato, ma non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non è definita la procedura prevista dal presente comma.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rinunci al proprio credito, l'interessato, entro 30 giorni dal primo atto di esecuzione posto in essere nei suoi confronti, può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; se si tratta di decisione di condanna pronunziata da giudice diverso dalla Corte dei conti, l'interpretazione della sentenza, al fine di stabilire se sussista dolo o colpa grave, spetta al giudice di merito che emise la sentenza di condanna.

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di somme già introitate dall'erario ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Santi: « Intangibilità e imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza ».

Anche in data 3 maggio 1961 avevamo già esaminato la proposta di legge dell'onorevole Santi in sede referente ed avevamo chiesto che la proposta ci venisse rimessa in sede legislativa. L'assegnazione in sede legislativa ci è stata concessa ed in questa seduta ne iniziamo l'esame.

Prego l'onorevole Relatore di riferirci sia in merito alla proposta di legge Santi, sia in merito agli emendamenti da lui predisposti sulla linea di quelle che erano state le osservazioni fatte in sede referente.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Tengo a far presente a questa Commissione, che si trova attualmente in discussione davanti alla competente Commissione del Senato, in sede legislativa, il progetto di legge Boccassi che reca il titolo: « Perdita e ricostituzione della pensione da parte degli impiegati dello Stato ».

Si riferisce alle pensioni acquisite in virtù della riabilitazione fatta in seguito a condanna penale e, quindi, alla revisione di giudizio.

Ora, io penso che, probabilmente, i due provvedimenti, questo all'ordine del giorno e l'altro che si sta discutendo al Senato, si riferiscono, in effetti, a uno stesso argomento. E, poiché è in corso la discussione in sede deliberante davanti all'altro ramo del Parlamento, su una materia che mi pare identica a quella su cui verte la proposta di legge Santi, sottopongo alla considerazione della presidenza di questa Commissione della Camera e del Relatore, l'opportunità di soprassedere all'esame di quest'ultima proposta di legge, in attesa della conclusione della discussione in corso al Senato. A meno che, naturalmente, non vengana portate qui osservazioni e considerazioni diverse da parte del Presidente e del Relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato se ha notizie più precise relativamente allo stato in cui si trova quella discussione!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Sono stati presentati alcuni emendamenti in quanto il testo originale della proposta Boccassi si riferisce unicamente ai casi di perdita della pensione a seguito di sentenza penale, senza far riferimento ai casi della perdita di essa in seguito a provvedimenti disciplinari. Attualmente si stanno, appunto, esaminando gli opportuni emendamenti. E, io penso che subito dopo le imminenti festività si dovrebbe passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. La norma del nostro regolamento stabilisce che dobbiamo, in questi casi, sospendere per tre mesi l'esame del progetto di legge. Ora, nel caso attuale i termini sono decorsi piuttosto ampiamente! Faccio osservare che, a suo tempo, io ebbi a rinviare la discussione di questa proposta di legge Santi in sede legislativa, proprio per questo motivo. Ma, poi, poiché ho constatato che, al Senato, la discussione procedeva *lento pede*, mi sono deciso a portarla all'ordine del giorno.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Quella che io formulo, comunque, è una semplice proposta: la Commissione decida!

PRESIDENTE. Proprio perché la norma del nostro regolamento è stata largamente osservata, sospendendo l'esame di questa proposta di legge per oltre un anno, ho qualche perplessità ad aderire alla richiesta del Sottosegretario Giraudo.

JACOMETTI. È mia impressione che la proposta di legge Santi sia di più ampia portata rispetto a quella Boccassi. Conseguentemente che cosa avviene, o meglio, potrebbe avvenire? Se noi adesso sospendiamo e rinviamo la discussione in attesa che ci pervenga il testo del provvedimento in discussione al Senato, dovremo apportare a quel testo emendamenti o, quanto meno, esaminarlo insieme con la proposta di legge Santi. Quindi, con ogni probabilità, non si guadagnerebbe tempo, in quanto il testo che andremmo ad approvare dovrebbe poi ritornare al Senato perché quella competente Commissione prenda in esame gli emendamenti da noi apportati.

Perciò, io penso si dovrebbe procedere senz'altro, stamane stessa, all'esame della proposta di legge all'ordine del giorno. Tanto più che in questo momento non abbiamo nessun elemento che ci induca a farci ritenere che il Senato provveda subito, legiferando sulla stessa materia. Per contro, se noi approviamo la proposta Santi, fra quindici, venti giorni presumibilmente il Senato si troverà di fronte ad un testo più ampio e, allora, sarà quella Commissione a tener conto di quanto è già stato da noi deliberato.

NANNUZZI. Secondo quanto è stato affermato anche dall'onorevole Sottosegretario, è da ritenere che la proposta di legge Santi sia di più ampia portata. Quindi, se noi ci si orienta per la conclusione, stamane stessa, della discussione e quindi si arriva quanto prima alla approvazione di questa proposta di legge, ci verremo a trovare nella situazione di precedere le deliberazioni del Senato e, quindi, di inviare a quella Commissione un testo già elaborato e approvato sul quale essa potrà lavorare, magari assorbendo la proposta del Relatore Boccassi. Pertanto, io penso si possa procedere nell'esame di questa proposta di legge all'ordine del giorno.

COSSIGA, *Relatore*. Sono anch'io del parere si debba procedere nell'esame della proposta di legge Santi. Così facendo noi, lungi dall'interferire, diciamo così, nell'ambito dell'attività dell'altro ramo del Parlamento, ci inseriremmo e daremmo anzi un contributo ai fini dell'ulteriore valutazione della proposta di legge in esame !

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo osserva che, effettivamente, la proposta di legge Santi ha un'ampiezza maggiore e potrebbe, pertanto, assorbire quella Boccassi la quale, come dicevo, non stabilisce i principî previsti nella proposta di legge Santi. Comunque, io ho fatto semplicemente un'osservazione per informare la Commissione.

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo nel proseguire nella discussione e prego l'onorevole Cossiga, relatore sulla proposta di legge n. 1585, di voler senz'altro svolgere la sua relazione.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge numero 1585 d'iniziativa del collega onorevole Santi, si basa su di una valutazione diversa da quella che è stata finora la valutazione comune del trattamento pensionistico e dei trattamenti similari o assimilabili.

Fino a questo momento, infatti, il trattamento previdenziale che faceva capo a un rapporto di pubblico impiego, veniva tratto, diciamo così, dalla disciplina pubblicistica del rapporto disciplinare preesistente e ne seguiva in gran parte la sorte; in particolare, attraverso tutta una serie di norme (numerosissime e che io ho cercato di raccogliere, individuare per proporne la abrogazione espressa, senza peraltro riuscirvi perché, questo, richiederebbe a chi vi parla il lavoro di un anno !), attraverso numerose disposizioni, insomma, viene sancita la perdita del diritto al conseguimento della pensione da parte del dipendente, nonché la riduzione della stessa pensione, in caso di condanna penale di un determinato grado – reclusione superiore ai cinque anni, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione temporale, sospensione –. Queste conseguenze dannose vengono ricollegate anche a misure di carattere disciplinare. Ora, in realtà, il trattamento sia pensionistico che assimilato ha un fondamento diverso da quello che, forse, un tempo il legislatore gli voleva attribuire. Esso, vale a dire, assume sempre più il carattere di un vero e proprio salario differito. Cioè, di un trattamento il quale è valutativo dell'intera attività prestata a favore dello Stato da parte del pubblico dipendente.

Ora, privare per questi motivi, diciamo, successivi alla consumazione del rapporto di impiego, il dipendente di quelli che sono i frutti del suo lavoro, significherebbe ammettere, a differenza di quanto avviene per il rapporto privato, una specie di pena accessoria che si avvicina molto alla confisca !

Un dipendente che abbia prestato la sua attività nei confronti dello Stato, avrà posto in essere un'attività per la quale ha maturato il diritto ad un determinato trattamento pensionario. Il fatto che egli domani sia colpito da una determinata condanna, è una cosa che confonda in notevole misura quello che è il rapporto particolare che lega il pubblico dipendente allo Stato e quello che è il rapporto che lega il cittadino come tale alla Stato stesso ?

Se veramente noi dovessimo considerare la condanna penale con interdizione ai pubblici uffici come una diminuzione di dignità del cittadino, come se dovessimo considerare quale pena accessoria necessaria il porre il cittadino in condizioni di non vivere più, allora dovremmo estendere questa norma a tutti quanti i rapporti di lavoro e prevedere nel nostro ordinamento, fra le altre pene accessorie, anche quella della... fame !

Per queste ragioni, io ritengo che il diritto alla pensione sia un diritto legato strettamente all'attività svolta dal soggetto. Il soggetto ha visto accantonare una parte del suo salario in vista di quel trattamento di carattere previdenziale; la corresponsione di questa parte del salario viene differita proprio per motivi di carattere sociale, per difendere il dipendente da se stesso e creare un fondo che gli dia la possibilità di vivere per il futuro.

Mi sembra che il mutamento effettivo avvenuto nel nostro ordinamento economico, relativo alla giustificazione di questo trattamento previdenziale ed accessorio, giustifichi la proposta di legge presentata dall'onorevole Santi.

Del tutto diverso è invece, a mio avviso, il problema della prescrizione, istituto che, per questa materia, la proposta Santi tende ad abrogare. La prescrizione è un istituto che è posto a tutela della certezza delle situazioni di diritto e delle situazioni finanziarie. Cioè, la prescrizione è volta a garantire l'ordinamento da richieste nel tempo. Altrimenti, se noi l'approviamo, dovremo affrontare il grosso problema della prescrittibilità di tutti quanti i diritti.

L'istituto della prescrizione è posto a tutela della certezza giuridica e, direi, in que-

sto campo, a tutela della certezza finanziaria dello Stato.

La prescrizione si può avere soltanto nel caso in cui vi sia un atteggiamento passivo da parte dell'interessato.

Io sono favorevole alla proposta di legge Santi, salvo per quanto riguarda la prescrizione. Non ritengo che l'istituto della prescrizione possa essere assimilato all'istituto della perdita o della riduzione della pensione o del trattamento annesso.

Ritengo, però, che noi dobbiamo stabilire una eccezione, alla portata della proposta Santi stessa, anche perché non bisogna cadere nell'assurdo né in un senso né nell'altro. Non vorrei che l'assurdo maturasse accettando la proposta di legge Santi nella sua attuale formulazione.

Io credo che si debba mantenere l'istituto della perdita e della riduzione della pensione e dei trattamenti connessi, in tutti i casi di carattere eccezionalmente grave, in cui veramente si pone in discussione il rapporto stesso tra il cittadino dipendente dello Stato e lo Stato medesimo, in cui veramente viene ad essere infranto e distrutto il rapporto giuridico di fedeltà, in cui all'articolo 54 della Costituzione.

Facciamo un'ipotesi: Un ufficiale delle Forze armate viene collocato a riposo e gode del trattamento di quiescenza che gli spetta, successivamente viene richiamato per istruzione e durante il periodo di richiamo, nell'esercizio delle sue mansioni, compie reato di alto tradimento contro lo Stato e condannato a venti anni di reclusione o all'ergastolo; per quest'ultimo periodo lo Stato dovrà continuare a corrispondergli gli emolumenti? Evidentemente, no. Si tenga anche conto del fatto che è difficilissimo che si configuri un danno economico dello Stato da questi atti di alto tradimento e che quindi lo Stato possa rivalersi.

Concludendo, l'unica eccezione, l'unico limite che propongo, quindi, quale emendamento sostanziale alla proposta di legge è questo: salvo che in caso di condanna per reati contro la personalità dello Stato, che importano la interdizione perpetua dai pubblici uffici, il diritto alla pensione non può essere sottoposto a sospensione o a riduzione e, tanto meno perduto.

Facciamo l'ipotesi dell'ufficiale che si sia reso colpevole, per dieci anni consecutivi, di spionaggio ai danni del proprio paese e che questo sia reato sia stato accertato.

NANNUZZI. Lo spionaggio comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici?

COSSIGA, *Relatore*. Per il reato contro la personalità dello Stato, il codice contempla i casi più gravi: insurrezione armata contro i poteri dello Stato; connivenza col nemico; spionaggio politico e militare. Questi sono i casi veramente più gravi.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Cossiga lo consente, vorrei ricordare che il codice contempla due categorie di reati contro la personalità dello Stato.

Prima categoria: delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Seconda categoria: delitti contro la personalità interna dello Stato.

Fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato vi sono: la corruzione del cittadino da parte dello straniero, il favoreggiamento bellico, la somministrazione di provvigioni al nemico in tempo di guerra, la partecipazione a prestiti a favore dello straniero in tempo di guerra, distruzione di opere militari e alcuni altri. Mentre fra i delitti contro la personalità interna dello Stato vi è l'attentato contro il Presidente della Repubblica, attentato contro la Costituzione dello Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la guerra civile, la usurpazione di potere politico o di comando militare, nonché altri minori.

Evidentemente, non per tutti questi delitti è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

COSSIGA, *Relatore*. Escluderei altresì che si possa abrogare la prescrizione in questa materia, perché la prescrizione è istituto di tutt'altra natura. Entro questi limiti e con queste modifiche, concludo dichiarandomi favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura, per una migliore e più precisa cognizione, della portata di quanto sostenuto dal relatore della parte del Codice penale, laddove si parla della interdizione dai pubblici uffici. Nel libro I (Dei reati in generale), titolo II (Delle pene), capo III (Delle pene accessorie in particolare), l'articolo 28 (Interdizione dai pubblici uffici), recita: « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea..., ecc. ». Al successivo articolo 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) si legge: « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ».

Il che significa che, perché si verifichi la ipotesi di esclusione, prevista dal Relatore, occorre che vi sia una condanna all'ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, per uno di quei reati rubricati sotto quella determinata voce !

Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Ho l'impressione che il Relatore cada in contraddizione ! Se è vero che la pensione è un salario differito, e mi sembra che su questo si sia tutti d'accordo, il salario è qualcosa di acquisito e in nessun caso può essere non corrisposto. È una cosa per cui la persona interessata ha prestato un determinato servizio e questo servizio deve essere compensato. A meno di dire, entrando in altri campi ,come ha già detto lo stesso Relatore nella prima parte della sua relazione, che lo Stato può anche condannare alla pena della fame !

Faccio presente, poi, che la perdita del diritto alla pensione, potrebbe diventare una sanzione contro la famiglia. Perché, infatti, la pensione potrebbe, in caso di condanna, servire al sostentamento dei familiari che si trovino in condizioni difficili. Prevedere la perdita del diritto alla pensione significa, evidentemente, prevedere una sanzione non più diretta contro chi o soltanto contro chi ha commesso un reato, ma contro la famiglia che verrebbe a trovarsi in una situazione di particolare disegno finanziario.

Inoltre, mi preoccupa tutta quella elencazione ! Perché, onorevole Cossiga, non dobbiamo dimenticare che si sono avuti in Italia, anche di recente, dei fatti di fronte ai quali ci si verrebbe a trovare in condizioni veramente difficili nel dover decidere !

Insomma, alludo a un caso Calosso, ad esempio, il quale durante la guerra si trovava in Inghilterra da dove parlava ai microfoni di Radio Londra e che potrebbe trovarsi domani in quella certa situazione, in quanto si potrebbe facilmente sostenere che era allora al servizio di una potenza straniera ! E così via.

Questi casi mi sembrano ancora presenti alla memoria di tutti. Si pensi alla guerra civile, a quanto è avvenuto durante il periodo 1943-45.

COSSIGA, *Relatore*. Non si è trattato, allora, della guerra civile prevista dal codice !

JACOMETTI. Sono personalmente d'accordo con il giudizio dell'onorevole Relatore, ma mi sembra che vi siano altri casi del genere, interessanti da considerare.

COSSIGA, *Relatore*. Queste sono però situazioni « abnormi » e che, come tali, investono tutta una serie di valutazioni che trascendono quella che è la portata della legge ordinaria !

JACOMETTI. Vi sono anche cose che in questo momento si stanno presentando sotto una diversa visione da quella che è la visione che noi finora abbiamo sempre avuta. Si pensi alla guerra atomica ! Domani dovesse scoppiare una guerra in cui, si sa, si tratta veramente della fine dell'umanità... C'è gente che dice: io non faccio la guerra !

Comunque, io voglio qui soltanto sottolineare le difficoltà, porre il problema !

Per concludere, dichiaro che quindi sono contrario all'ultima parte della relazione.

BERRY. Concordo, in linea di massima, con le conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Relatore, soprattutto per quanto riguarda il concetto di retribuzione differita nel tempo che dobbiamo riconoscere nel trattamento pensionistico. Ciò, osservo, è tanto più vero in quanto noi vediamo affermato in modo preminente, incontestabile, questo concetto laddove il trattamento pensionistico non deriva dai contributi versati dall'interessato alla Amministrazione statale dalla quale egli dipende, al fondo gestito dal tesoro, ma quando, invece, viene garantita da altri istituti, vuoi pubblici in generale, o parastatali o anche casse aziendali. E, in conseguenza di questo fatto, dobbiamo veramente confermare che la pensione, diretta o indiretta, o riversibile, dev'essere considerata come una retribuzione differita e, quindi, un diritto che è stato acquisito dal lavoratore e, conseguentemente, per la attività svolta, dal pubblico dipendente.

Nessuna discriminazione mi sembra possibile, anche dal punto di vista costituzionale, fra trattamento riservato al dipendente pubblico e al dipendente privato e che, come prima dicevo, abbia la pensione dai vari enti sorti, sia pure in malo modo: Cassa coltivatori diretti, Cassa artigiana, ecc.

Ora, una volta ciò ammesso, mi sembra che, a fil di logica, susciti per lo meno una certa perplessità l'altra figura, che giustamente il Relatore ci ha indicato come confisca.

Il diritto alla pensione è diritto patrimoniale il cui contenuto ormai si è andato accumulando attraverso gli anni e che, in via di ipotesi, potrebbe costituire cosa da liquidare *una tantum*; se avesse costituito, appunto, come spesso capita, una liquidazione *una tantum*, noi, ai sensi degli articoli 183 e seguenti del testo unico sulle pensioni dei pubblici dipendenti, articoli che raggruppano, salvo qualche eccezione, tutti i casi in cui si perde o viene ridotto il diritto alla pensione,

come avremmo potuto configurare la confisca di una pensione *una tantum*? E, quindi, fare della confisca o riduzione o perdita o sospensione la pena accessoria alla pena principale che diventa, a sua volta, la interdizione per quei certi reati, dai pubblici uffici?

Mi sembra che, ad un certo momento, ammessi certi, determinati principî, la conseguenza logica sia evidente!

Quindi, io ritengo che, tutto ciò ammesso, veramente riesca difficile anzichenò configurare la confisca. Il Maroncelli, il Confalonieri, il Pellico, hanno avuto la loro confisca patrimoniale quando vennero condannati al carcere dagli austriaci.

Oggi sembra veramente difficile trarne tutte le conseguenze che ne discendono.

Cessando la prestazione, che cosa avviene? Si consideri questo aspetto della questione: nel corso della attività di un lavoratore, questo ha messo insieme una certa tal quale somma a fondo pensione o a riserva matematica, se questa somma viene liquidata in buoni del Tesoro portiamo via i buoni del Tesoro?

Questa è la perplessità nella quale mi trovo, perplessità che è temperata da un'altra osservazione che ritengo sia opportuno fare e cioè la questione della fame.

È un altro problema per il quale la legge vigente ritengo già soccorra sufficientemente. In ogni caso si può richiamare l'articolo 185 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per le pensioni civili e militari degli impiegati dello Stato. È previsto l'assegno alimentare. Nel caso in cui vi sia la moglie o vi siano gli orfani, la riduzione della pensione può essere effettuata per un quarto; tre quarti vengono in ogni caso corrisposti.

Quella pena accessoria, sotto l'aspetto di pena corporale della fame, del carcere duro con pagnotta, in effetti la legislazione vigente non la consente.

JACOMETTI. C'è la decadenza?

BERRY. In ogni caso alla moglie e alla prole sarà liquidata la quota di pensione. C'è tutta una casistica. In ogni caso la vedova e i figli non muoiono di fame.

NANNUZZI. Anche viventi, non soltanto vedova?

BERRY. Faccio un'ipotesi. Siamo due ufficiali, due maggiori; veniamo richiamati alle armi tutti e due; siamo della stessa classe. Uno beneficia di un trattamento pensionistico che fa capo alla previdenza sociale, l'altro beneficia di un trattamento pensionistico che viene liquidato dallo Stato.

Entrambi commettiamo lo stesso reato, ma il maggiore che è stato dipendente dello Stato decade dal diritto alla pensione; l'altro che gode del trattamento pensionistico della previdenza sociale continua a godere della pensione.

Ecco quindi che di fronte allo stesso reato, noi troviamo una pena diversa.

Una visione poco larga della Costituzione comporta delle pene accessorie che sono differenti per il medesimo reato.

Queste sono le perplessità che mi suscitano le proposte del Relatore.

NANNUZZI. Noi dovremmo risalire un po' allo spirito con il quale il collega onorevole Santi ha presentato la sua proposta di legge.

È evidente l'intento di far discendere da quanto è stato affermato e riconosciuto valido da tutti, il concetto del salario differito, un principio logico inevitabile che è qui contemplato in tutti gli articoli che il collega Santi ci propone con la sua proposta di legge; cioè il diritto ad un bene che nessuno può sottrarre, perché è lo stesso diritto che ha colui che non è dipendente, che ha svolto attività propria indipendente ed ha acquisito ricchezze o profitti e così via, che nessuno può contestare proprio per il fatto che è intangibile ciò che è guadagnato in modo diverso.

Se è questo il concetto, mi sembra che la casistica cui si richiama il collega Cossiga non possa essere tenuta presente, in quanto il principio dovrebbe anche essere applicato ai privati i quali nel corso della loro esistenza e della loro attività hanno realizzato profitti, guadagni e così via, e si vengano a trovare nella condizione di essere fra coloro che sono contemplati in quella casistica che il collega Cossiga ci ha citato. Dovrebbero perdere anche loro tutto ciò che si sono venuti guadagnando nella loro esistenza, allo stesso titolo del dipendente pubblico che ha accantonato una parte del proprio stipendio per il futuro.

Ora, mi sembra che lo spirito della proposta di legge Santi debba rimanere inalterato anche per quanto riguarda la prescrittibilità.

PRESIDENTE. Se Tizio, presta una determinata somma e Caio non la restituisce; e se Tizio lascia trascorrere il termine della prescrizione, Caio non la restituisce più, alla stregua dell'attuale disciplina giuridica.

NANNUZZI. Si tratta di un'altra cosa. Qui ci troviamo di fronte ad una esigenza umana e sociale, ed è con questo spirito che noi dobbiamo andare ad esaminare la proposta in questione.

PRESIDENTE. Prescrizione non è decadenza.

NANNUZZI. Ritengo che noi dovremmo accogliere la proposta di legge Santi così come è formulata, salvo a rimeditare l'aspetto della prescrittibilità.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio pensiero personale e porre una domanda all'onorevole Relatore.

Il mio pensiero sulla proposta di legge Santi coincide con la valutazione dell'onorevole Relatore, e trova legittima e difficilmente rinunciabile l'eccezione che il Relatore ha formulato. È verissimo che un ragionamento di pura logica porterebbe a sostenere le altre tesi che sono state enunciate dall'onorevole Jacometti e dall'onorevole Berry. Ma è anche vero che il nostro ordinamento giuridico riconosce il principio della sanzione ed indubbiamente c'è una sanzione ogni volta che si viene colpiti oltre che nella libertà personale, nel patrimonio.

Non vedo per quale motivo in questi casi non possa esservi una sanzione di carattere penale che privi di una parte del patrimonio.

È indiscutibile l'esistenza di una sanzione penale che colpisca nel patrimonio. Si tratta di vedere se è opportuna e non mi pare che si possa ritenere che il riconoscimento del fatto che si tratta di un bene che entra nel patrimonio del cittadino, non giustifichi la sanzione.

Questo è il mio pensiero favorevole alla concezione del Relatore.

Vorrei però porre al Relatore medesimo un quesito.

Non mi sembra che dalla proposta di legge in esame e dagli emendamenti preannunciati dal Relatore sia risolta la questione della sopravvivenza della norma dell'articolo 183 lettera *B*) del testo unico sulle pensioni civili e militari degli impiegati dello Stato. Che cosa succede – domando – di quella norma che consente all'Amministrazione, nel momento in cui destituisce un pubblico dipendente, di aggiungere – come pena accessoria alla destituzione – la privazione del diritto alla pensione? Viene ad essere abrogata!

COSSIGA, *Relatore*. Sì, questa è la mia opinione!

NANNUZZI. Non è una concessione, ma è un diritto!

COSSIGA, *Relatore*. Anche un diritto si può sempre sopprimere!

PRESIDENTE. Su questa base, onorevole Nannuzzi, allora non si può nemmeno fare l'esproprio!

JACOMETTI. Lo rivendicava il Ministro De Vecchi, il quale diceva che la pensione era un'elargizione dello Stato, non un diritto!

PRESIDENTE. Quella era una concezione diversa!

COSSIGA, *Relatore*. Credo di dover tener ferma la limitazione, perché si tratta di problema di ben diversa natura. Comprendo molto bene che ne viene a soffrire la conseguenzialità logica, con la modificazione che io propongo, ma, in realtà, tutte le norme giuridiche non sono altro che contemperamento di un principio astratto alla realtà concreta! A me, insomma, l'urto contro il senso comune sembra « abnorme »: l'ipotesi di persona dipendente dalla pubblica Amministrazione che si sia resa colpevole di reato il quale colpisca alla radice non solo il rapporto di pubblico impiego, ma quello di cittadinanza, di appartenenza allo Stato. Insomma, ammettiamo veramente che vi possa essere nel nostro paese un'autorità, militare e politica insieme, che cospiri contro la sicurezza dello Stato, provochi la guerra civile, che noi condanniamo all'ergastolo e alla quale persona però, poi, facciamo giungere gli assegni di generale di corpo d'armata o di capo della polizia? Gli riconosciamo, cioè, la situazione economica in cui si trovava al momento della consumazione del reato, quando approfittando della sua posizione, ha scatenato una guerra civile!?

BERRY. Allora, non resta che scindere le due cose!

COSSIGA, *Relatore*. Tanto è vero che è previsto un reato di peculato e un reato di furto. Cioè, due attività delittuose che hanno per oggetto passivo lo Stato, sono considerate in modo diverso dal codice.

Una cosa è la disobbedienza al superiore da parte di un militare, un'altra quella di un civile, del dipendente privato.

NANNUZZI. Poi si fanno le leggi per ridare quello che era stato tolto! Nel caso della Repubblica di Salò, ad esempio.

COSSIGA, *Relatore*. Cioè, ad un certo punto, per motivi, diciamo, umani!

Ma, io voglio chiedere se veramente non vediamo l'assurdo. Insomma, facciamo un esempio. Prendiamo il caso Koch, il famoso torturatore che era un ufficiale delle forze armate. Condannato all'ergastolo, o a 30 anni, non essendovi da noi la pena di morte, noi gli avremmo corrisposto la pensione di ufficiale in servizio permanente effettivo?!

In altre parole, tutto si può fare, ma c'è un limite! Domani il Capo della polizia o il Comandante dell'Arma dei carabinieri o il

Capo dello stato maggiore promuovono una insurrezione, noi prima li condanniamo all'ergastolo e poi diamo loro la pensione di Capo della polizia, di Comandante dell'Arma dei carabinieri, di Capo di stato maggiore! Capisco che ne viene a soffrire la logica, ma in quest'altro caso ne soffre il buonsenso!

JACOMETTI. Però i casi prospettati dall'onorevole Relatore sono pochi, e ve ne sono di diversi. Bisognerebbe fare una statistica.

COSSIGA, *Relatore*. Quando si parla di insurrezione armata contro lo Stato... In Italia, per questo reato, non è stato mai condannato nessuno. Basta scorrere la rubrica di questi reati. Fra l'altro, per vilipendio al Capo dello Stato, nessuno ha avuto mai più di due anni di reclusione!

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ringrazio, anzitutto, il Relatore per la sua chiara esposizione e osservo subito che il Governo, per quanto riguarda l'imprescrittibilità, è d'accordo che un termine vada previsto, in quanto sono prescrittibili anche le retribuzioni del prestatore d'opera e persino gli assegni alimentari.

Per quanto riguarda, invece, l'intangibilità, anche su questo punto, mentre il Governo apprezza l'eccezione suggerita dal Relatore per casi di tradimento gravissimi, fa però osservare che qui si introduce un principio che sconvolge completamente quella che è la nostra legislazione, sia in sede di legislazione riferita alla pubblica Amministrazione sia in sede di Codice penale. Non voglio entrare nel merito della questione; faccio soltanto presente che noi oggi abbiamo una commissione della riforma che si occupa, appunto, dei problemi della pubblica Amministrazione, commissione della quale, per combinazione, fa parte anche l'onorevole Santi, e nell'ambito della quale uno dei principî che vengono accolti è proprio quello della definizione delle funzioni dei dipendenti e, quindi, di stabilire una chiara e netta responsabilità come conseguenza di queste funzioni o compiti vincolati.

Ora, proprio in virtù di questa responsabilità, che si vuole accrescere per l'avvenire, noi verremmo a togliere alla legislazione uno strumento che fin qui è stato uno strumento normale di sanzione che si aggiungeva alla sanzione principale, ma che ne è una conseguenza logica. Perché, c'è un rapporto tra il dipendente e lo Stato che è anche un rapporto fondato sul principio della fedeltà.

NANNUZZI. Fedeltà alle leggi!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Anche fedeltà ai propri governi!

NANNUZZI. Ma non alle direttive politiche!

COSSIGA, *Relatore*. Si, anche a quelle!

NANNUZZI. No, no!

COSSIGA, *Relatore*. In questo modo si violano i principî sui quali si fonda lo Stato democratico!

Finché non è contraria alle leggi, la direttiva politica è cosa del tutto legittima!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ora io faccio osservare che allorché si dice salario differito o stipendio differito, ci si riporta sul terreno dei salari e stipendi, salari e stipendi che, in caso di interdizione, perpetua o meno, per determinati reati, vengono a cessare.

IACOMETTI. Ma non quelli già riscossi!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per quelli già maturati opera il principio cui alludeva poc'anzi l'onorevole Presidente. Perché, il bene più grande che l'uomo ha, la prima delle leggi di madre natura, è la libertà! Ora, se lo Stato in conseguenza di determinati reati, priva l'uomo della libertà, tanto più lo si può fare quando si tratta di patrimonio che, indubbiamente. è bene minore. E tanto più che, come la legge oggi prevede, non ne soffrono i familiari in quanto, come ha spiegato prima l'onorevole Berry, la pensione è assicurata alla madre dei figli con una riduzione di un quarto. Cioè, la pensione è la stessa di cui godrebbe la famiglia se l'interdetto fosse deceduto.

Ora, sia per quanto è previsto all'articolo 28 del Codice penale e sia per quanto è previsto nel citato articolo 183 del testo unico sulle pensioni ai dipendenti pubblici, il Governo non può consentire e accettare anche questo principio di intangibilità, così come esso è presentato nella proposta di legge in esame. Perché, come dicevo, verrebbe a sovvertire la legislazione vigente. Forse, obbedisce ad una certa logica, ove noi si consideri come cosa principale lo stipendio, prima ancora della libertà.

Io penso, quindi, che si tratta – e il Relatore ha già compiuto, credo, il primo passo in questo senso! – di rivedere un po' l'ambito dei reati per i quali sono previste queste conseguenze gravi; di fermarci ai reati più gravi. Noi stamane abbiamo visto come, ad

esempio, il peculato, la prevaricazione, ecc. comportano questa sanzione, consentono questa pena. Probabilmente occorre ridurre lo spazio, restringere i limiti entro cui opera questa norma. Ma, ripeto, accettare questo principio dell'intangibilità come cosa assoluta, il Governo non può consentire. E, secondo la mia personale opinione, dovrebbe essere tema da riportarsi e esaminarsi soltanto dopo aver riveduto tutta quella che è la configurazione della pubblica Amministrazione, cosa che il Governo sta predisponendo e che, io penso, con la prossima legislatura, porterà avanti. Ma qui, oggi, decidere questa modifica, io ritengo sarebbe cosa non opportuna nonché pericolosa. E sarebbe, oltretutto, come ha detto poco fa l'onorevole Cossiga, anche contro il buonsenso.

Teniamo conto del fatto che lo Stato corrisponde e deve corrispondere al dipendente quanto allo stesso spetta, ma che, indubbiamente, il dipendente deve monetare, anche rischiando suoi beni patrimoniali, questa fedeltà. E, ove venga meno questa fedeltà, ove avvenga il tradimento, in quel caso viene sconvolto l'intero rapporto, con tutte le conseguenze, anche di carattere economico.

Il Governo, pertanto, è contrario al testo della proposta di legge così come è stato presentato dall'onorevole Santi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo dei suoi chiarimenti e vorrei fare una osservazione alla Commissione: sia che si accolga la formula più ampia, sia che si accolga invece la proposta più restrittiva dell'onorevole Relatore, indubbiamente con questa proposta di legge noi veniamo a incidere su materie disciplinate dal codice penale, modificando alcune disposizioni vigenti. Questo mi sembra fuori di ogni contestazione. Secondo il codice penale, alla interdizione temporanea corrisponde, per il periodo relativo, la cessazione della corresponsione della pensione e degli assegni.

NANNUZZI. Salvo che per i famigliari.

PRESIDENTE. I familiari hanno una regolamentazione a sé stante.

Ora, in questo stato di cose, noi abbiamo un dovere al quale difficilmente potremo sottrarci: quello di chiedere sulla proposta di legge il parere della IV Commissione (Giustizia). Senza un parere della IV Commissione mi sembra difficile poter procedere. Sicché io proporrei di sospendere a questo punto la nostra discussione, che è stata indubbiamente feconda perché ha chiarito molte cose, e di chiedere che sulla proposta si esprimano i colleghi della IV Commissione Giustizia. Dopo di che noi riprenderemo l'esame della proposta di legge Santi.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni » (3973).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 17
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

QUINTIERI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente la disciplina di talune situazioni riferentesi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (1505).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI